

DICHIARAZIONI DEI REDDITI**Per case e conti all'estero
modulo RW più leggero**

Servizi ▶ pagina 15

Parlamento. Via libera del Senato alla legge di delegazione e alla legge europea per il 2013: ora la parola alla Camera

Quadro RW, taglio alle sanzioni

Ma crescono le penalità per le banche che non comunicano i dati alle Entrate**L'INTERVENTO**

Alla riduzione delle penalità si affianca anche l'eliminazione delle sezioni I e III del prospetto

Marco Bellinazzo
MILANO

■ L'Aula del Senato ha approvato ieri, in prima lettura, la **legge di delegazione europea** e la **legge europea 2013**.

Il primo Ddl demanda al Governo l'attuazione di oltre venti direttive europee (come il coordinamento della disciplina interna in materia di Iva con l'ordinamento Ue). La legge europea, invece, interviene in diversi settori, dalle tlc agli strumenti derivati Otc, dal lavoro all'ambiente, dal turismo e al servizio di riscossione delle imposte sulle pubbliche affissioni e al monitoraggio fiscale.

Su questo fronte si introducono misure di particolare rilevanza per rendere la disciplina italiana più "proporzionale" agli obiettivi perseguiti dallo Stato, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 17/11/11/Taxu.

In primo luogo, l'omessa comunicazione **all'agenzia delle Entrate** - e non solo l'omessa registrazione - da parte degli intermediari finanziari, come banche, sim, Sgr, fiduciarie, eccetera, inclusi i money transfer, dei trasferimenti da o verso l'este-

ro di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate sarà soggetta a sanzioni dal 20 al 25% dell'importo non segnalato. Il monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri riguarderà tutti i trasferimenti di valore pari o superiore a 15.000 euro (limite stabilito nell'ambito della disciplina antiriciclaggio), anche nel caso di operazioni "frazionate" (attualmente il limite è di 10.000 euro per ogni operazione). Inoltre, con la modifica delineata dalla legge europea 2013 il monitoraggio dei trasferimenti effettuati da soggetti non residenti sarebbe analogo a quelli dei soggetti italiani.

Introducendo questi obblighi a carico dei destinatari si interviene nella dichiarazione dei redditi eliminando la sezione I e la sezione III del **quadro RW** diminuendo gli adempimenti per i contribuenti.

Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero, non solo i possessori "formali" delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati "titolari effettivi". Pertanto, la dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust), siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichia-

rativi previsti dall'articolo 4 del Dl 167 del 1990.

Per "titolare effettivo" si intende in caso di società la persona fisica che, in ultima istanza, la possiede o controlla, in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e trust, che amministrano e distribuiscono fondi, tra gli altri, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio o i futuri beneficiari se già stati determinati. Su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio, ai quali le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione, devono applicare le ritenute (a titolo d'acconto) anche per tutte le tipologie finora sottoposte a imposizione solo nell'ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.

Infine, le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di dichiarazione sono state attenuate, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Le sanzioni amministrative andranno dal 3 al 15% (anziché dal 10 al 50%) a carico delle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate che nella propria dichiarazione dei redditi omettano l'indicazione degli investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Doppio binario



01 | LEGGE DELEGAZIONE

Il Ddl (As 587) demanda al Governo l'attuazione di oltre venti direttive europee: dal coordinamento della disciplina interna in materia di Iva con l'ordinamento Ue all'estensione dell'ambito dei beneficiari delle misure di protezione internazionale. Fra le novità introdotte a Palazzo Madama ci sono anche misure più stringenti rispetto a quelle europee sull'uso degli animali per le sperimentazioni

02 | LEGGE EUROPEA

La legge europea 2013 (As 588) interviene in diversi settori, dal turismo al monitoraggio fiscale e al servizio di riscossione delle imposte locali sulle pubbliche affissioni, dal lavoro all'ambiente, dalle tlc agli

strumenti derivati Otc. Al Senato sono stati soppressi due articoli rispetto al testo originario: il primo che riduceva da 13 a cinque anni il periodo transitorio che consente la fabbricazione di prodotti coperti da design industriale di pubblico dominio nel periodo antecedente al 2001 per cui resta confermata al 2014 la scadenza del periodo transitorio; il secondo riguarda lo stralcio dell'articolo 33 riguardante gli obblighi informativi per le imprese che hanno fruito della riduzione del carico fiscale e contributivo perché situate nelle aree di Abruzzo, Marche e Umbria, Molise e Puglia colpite da terremoti, ora inclusi in un Ddl autonomo (As 588-Bis)